



Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali
Commissione Regionale per l'Artigianato

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI
PARMA

AI COMPONENTI DELLE CPA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere su patentino per la manutenzione ascensori e lettera a) legge n. 46/90

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Parma in data 26/02/2007 prot. n. 2326 in merito all'oggetto, nella seduta del 27/06/2007 ha deciso quanto di seguito.

Questa Commissione viene interpellata per rispondere a due quesiti: il primo in merito alla necessità o meno per un ingegnere, in possesso di diploma di laurea quinquennale, responsabile di una ditta che installa e ripara ascensori di conseguire anche il patentino rilasciato dalla Prefettura e, il secondo circa la possibilità

un'impresa artigiana, abilitata per le attività di cui alla lettera f) della legge n. 46/90, di ottenere il riconoscimento dei requisiti di cui alla lettera a) della legge citata limitatamente ai soli impianti di utilizzazione di energia.

Quanto alla prima questione, l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta, afferma che "ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato".

Il certificato di abilitazione, necessario per svolgere attività di manutenzione, è rilasciato dal Prefetto, in seguito al superamento di una prova teorico-pratica, effettuata dinanzi ad una commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli dal 6 al 10 del D.P.R. n. 1767/51.

Per quanto riguarda invece i requisiti professionali occorrenti per compiere le attività di cui alla legge n. 46/90 in materia di impianti, è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati all'art. 3 della legge stessa.

La laurea in ingegneria compare appunto nell'elenco delle lauree in materie tecniche specifiche, indicate nelle circolari M. I. C. A. n. 5865 e n. 2128 del '90, nonché nella più recente n. 3439 del '98, ed abilitanti per tutte le attività di cui alla legge n. 46/90.

Non essendo specificato se deve trattarsi di manutenzione ordinaria o straordinaria, si deve concludere che l'impresa di manutenzione degli impianti debba possedere i requisiti previsti sia dalla legge n. 46/90, sia dal D.P.R. n. 162/99, stante la potenziale pericolosità dell'impianto e la conseguente necessità di estrema specializzazione degli operatori del settore.

Per quanto concerne infine la possibilità per un'impresa artigiana, abilitata per le attività di cui alla lettera f) della legge n. 46/90, di ottenere l'abilitazione anche per le attività di cui alla lettera a) della legge, limitatamente ai soli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica, definiti dal comma 3 dell'art. 1 del D.P.R. n. 447/91, si rinvia a quanto disposto dall'art 3 della legge quadro in materia di impianti; ai sensi di tale disposto i requisiti abilitanti consistono in una laurea in materia tecnica specifica o in una formazione idonea combinata ad un periodo di pratica oppure in un periodo di lavoro svolto per almeno tre anni alle dipendenze di un'impresa del settore.

Il Presidente CRA
Gluco Cavassini